

Bruxelles, 21 giugno 2022
(OR. en)

10355/22

FISC 137
ECOFIN 632

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio europeo
n. doc. prec.:	9873/1/22 REV 1 FISC 126 ECOFIN 576 CO EUR-PREP 19
Oggetto:	Relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali

1. Il Consiglio ECOFIN è stato invitato a riferire al Consiglio europeo su varie questioni fiscali menzionate, in particolare, nelle sue conclusioni del marzo e giugno 2012, del maggio 2013, del dicembre 2014 e dell'ottobre 2017.
2. Il 2 giugno 2022 il gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del Consiglio ha predisposto e approvato un progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, in vista della sua presentazione al Consiglio nella sessione del 17 giugno 2022, tramite il Coreper. È stato inoltre convenuto che, prima di pubblicare la versione definitiva della relazione, l'SGC effettuerà i consueti aggiornamenti fattuali (che interessano le parti tra parentesi quadre) dopo la sessione del Consiglio.
3. Il Consiglio ECOFIN ha approvato la relazione tra i punti "A" il 17 giugno 2021. Come convenuto, l'SGC ha effettuato aggiornamenti fattuali nella relazione che figura nell'allegato della presente nota, che è messa a disposizione del Consiglio europeo.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO SULLE
QUESTIONI FISCALI**

1. La presente relazione del Consiglio fornisce una panoramica dei progressi conseguiti in sede di Consiglio durante il semestre di presidenza francese, nonché una panoramica dello stato dei lavori sui fascicoli più importanti attualmente in fase di negoziazione nel settore della fiscalità. È stata elaborata sulla base delle discussioni svoltesi in seno al gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) (HLWP) riguardo a questioni orizzontali di politica fiscale di rilevanza strategica, in linea con il suo mandato.
2. La presente relazione rispecchia lo stato dei pertinenti lavori del Consiglio e riguarda questioni menzionate in diverse conclusioni del Consiglio europeo dal 2012¹, nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021², nelle conclusioni del Consiglio del 2012³ e del 2016⁴ nel settore dell'IVA, nelle conclusioni del Consiglio del 2017⁵ "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", nelle conclusioni del Consiglio del 2020 sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE⁶, nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2020, su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre⁷.

¹ Docc. EUCO 4/3/12 REV 3 (punti 9 e 21), EUCO 76/12, EUCO 75/1/13 REV 1, EUCO 14/17 (punto 11), EUCO 10/20 (punti A29 e 147) ed EUCO 13/20.

² Doc. 18/21.

³ Doc. 9586/12.

⁴ Doc. 9494/16.

⁵ Doc. 15175/17.

⁶ Doc. 8482/20.

⁷ Doc. 13350/20.

3. All'indomani della pandemia di COVID-19, con il ritorno alle riunioni in presenza degli organi preparatori del Consiglio, la presidenza francese ha proseguito i lavori sui fascicoli fondamentali, tra cui il recepimento del secondo pilastro della dichiarazione del quadro inclusivo dell'OCSE su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, il futuro dell'IVA e gli aggiornamenti della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, nonché l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali. In considerazione dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, con la complicità della Repubblica di Bielorussia, la presidenza francese ha inoltre tenuto discussioni sul miglioramento dell'attuazione delle misure restrittive dell'UE attraverso un eventuale ricorso rafforzato alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e ad altri strumenti di applicazione della normativa fiscale.
4. Nello specifico, il Consiglio:
- a) ha compiuto buoni progressi verso un accordo sulla proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione;
 - b) ha adottato la direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) ha approvato le conclusioni del Consiglio sull'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico;
 - d) ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta di direttiva del Consiglio che ristrutturava il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione); e
 - e) ha avviato l'esame della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali.

5. Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha inoltre proseguito ulteriormente i lavori riguardanti le diverse materie che rientrano nel suo attuale mandato, tra cui la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nella sua relazione semestrale⁸. L'ultimo aggiornamento della lista UE ad opera del Consiglio è stato pubblicato il 24 febbraio 2022⁹. Per informazioni più dettagliate sui singoli fascicoli, si veda qui di seguito.

A. INIZIATIVE NEL SETTORE DEL DIRITTO FISCALE DELL'UE

a) Tassazione delle società

i. Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia

–Livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'UE ("secondo pilastro")

6. L'8 ottobre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("il quadro inclusivo") è giunto a un accordo su una riforma delle regole internazionali in materia di imposizione degli utili delle imprese multinazionali. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno espresso sostegno alla dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Nelle sue conclusioni del 27 novembre 2020, il Consiglio aveva già espresso il suo costante sostegno ai lavori del quadro inclusivo.
7. L'imposizione minima effettiva, che costituisce il "secondo pilastro", si fonda su due regole principali (le cosiddette regole "GloBE") – la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule – IIR) e la regola sui pagamenti a bassa imposizione (Undertaxed Profit Rule – UTPR) –, intese ad assicurare che gli utili realizzati dai gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di EUR siano tassati a un'aliquota effettiva di almeno il 15 %. Secondo la dichiarazione di ottobre del quadro inclusivo, il secondo pilastro dovrebbe entrare in vigore nel 2023. La regola dell'UTPR dovrebbe entrare in vigore nel 2024.

⁸ Doc. 9295/22 + COR 1 + ADD 1-9.

⁹ GU C 413I del 12.10.2021, pag. 1.

8. Al fine di assicurare un'attuazione delle regole GloBE coerente e compatibile con il diritto dell'UE, il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione, che riprende ampiamente, con alcuni adattamenti al diritto dell'UE, i modelli di regole che il quadro inclusivo ha adottato il 14 dicembre 2021.
9. Parallelamente, proseguono i lavori sull'attuazione tempestiva ed efficace delle norme sulla ripartizione dei diritti di imposizione tra giurisdizioni ("primo pilastro"), al fine di elaborare una convenzione multilaterale.
10. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito alla proposta di direttiva il 23 marzo 2022. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 19 maggio 2022.
11. Il 18 gennaio 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta di direttiva, al fine di fornire un orientamento politico all'esame tecnico del testo. Dal dibattito è emerso che tutti gli Stati membri convengono sulla priorità di questo fascicolo fiscale e sulla necessità di recepire il più fedelmente possibile e nei tempi più brevi, nel diritto dell'UE, le regole concordate dal quadro inclusivo dell'OCSE.
12. Dall'inizio di gennaio 2022, e tenendo conto degli orientamenti dei ministri, la presidenza francese ha tenuto nove riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta), tre delle quali ad alto livello, dedicate all'esame tecnico della proposta di direttiva. Tali riunioni hanno consentito, in particolare, di ravvicinare in misura significativa il testo a quello dei modelli di regole dell'OCSE e di individuare le questioni chiave che devono essere risolte a livello politico per giungere a un accordo sull'intero testo.

13. Nella sessione del Consiglio ECOFIN del 15 marzo 2022, la maggior parte degli Stati membri ha sostenuto il testo di compromesso proposto dalla presidenza francese. Due Stati membri hanno chiesto un adeguamento dei parametri della clausola di applicazione differita di cui all'articolo 47 bis della direttiva. Uno Stato membro ha dichiarato di non essere in grado di dare il proprio accordo in assenza di un legame giuridico con l'entrata in vigore del primo pilastro e uno Stato membro ha mantenuto una riserva d'esame parlamentare.
14. Tenuto conto di tali discussioni, la presidenza ha adeguato il testo di compromesso specificando le disposizioni transitorie facoltative e chiarendo ulteriormente gli obblighi di dichiarazione dei gruppi multinazionali la cui entità controllante capogruppo è stabilita in uno Stato membro che sceglie temporaneamente di non applicare l'IIR e l'UTPR (articolo 47 bis). Inoltre, la presidenza ha ulteriormente chiarito gli obblighi di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale aggiungendo il considerando 14 ter. Infine, la riserva d'esame parlamentare di uno Stato membro è stata sciolta.
15. Per quanto riguarda il legame tra i due pilastri e tenendo conto delle posizioni degli Stati membri, la presidenza ha proposto che la direttiva sia corredata di una dichiarazione del Consiglio con la quale si confermi la partecipazione di tutti gli Stati membri alle discussioni in atto nell'ambito del quadro inclusivo concernente il primo pilastro, nel rispetto del calendario di attuazione approvato nell'ottobre 2021, sottolineandone l'importanza e chiedendo alle altre parti di rispettare tale impegno. Il fascicolo è stato discusso nelle sessioni del Consiglio ECOFIN di aprile e giugno, in cui tutti gli Stati membri tranne uno hanno potuto sostenere il testo di compromesso e il progetto di dichiarazione del Consiglio¹⁰.

II. Uso improprio di entità di comodo

16. Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (proposta "Unshell")¹¹.

¹⁰ Doc. 10497/22.

¹¹ Doc. 15296/21.

17. L'obiettivo della proposta è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta mira a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali impropri e a garantire che le società di comodo nell'UE che non svolgono alcuna attività economica o che svolgono un'attività economica minima non possano beneficiare di vantaggi fiscali.
18. Il 6 gennaio 2022, a livello di HLWP, la proposta è stata presentata alle delegazioni e la presidenza ha annunciato l'intenzione di avviare le discussioni su questo fascicolo in sede di Consiglio. L'analisi tecnica della proposta è stata effettuata a livello di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) l'11 marzo, il 1° aprile, il 6 maggio, il 23 maggio e il 9 giugno 2022. Il primo ciclo di analisi della proposta articolo per articolo è stato completato il 23 maggio. In linea di principio, la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto gli obiettivi della proposta, ma saranno necessari ulteriori lavori tecnici importanti prima di poter raggiungere un accordo.

III. Agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale

19. L'11 maggio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società. L'obiettivo della proposta è contrastare l'incentivo fiscale che induce le imprese a finanziare gli investimenti ricorrendo al debito anziché al capitale, data la possibilità per le imprese di dedurre gli interessi connessi al finanziamento del debito, ma non i costi relativi al finanziamento tramite capitale.
20. La proposta è stata presentata al gruppo "Questioni fiscali" il 10 giugno 2022.

b) Imposta sul valore aggiunto (IVA)

21. Sulla base dei progressi compiuti durante le presidenze precedenti¹², la presidenza francese ha proseguito i lavori nel settore dell'IVA, facendo anche il punto sui risultati, in particolare, dell'entrata in vigore del pacchetto IVA per il commercio elettronico. Per informazioni più dettagliate si veda qui di seguito.

i. Conclusioni del Consiglio sull'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico

22. Nel dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il pacchetto IVA per il commercio elettronico, composto da una direttiva e da due regolamenti, contenenti nuove norme volte a superare gli ostacoli alle vendite online transfrontaliere e ad affrontare le sfide derivanti dai regimi IVA applicabili alle vendite a distanza di beni e all'importazione di spedizioni di modesto valore. Tali norme sono state integrate alla fine del 2019 da una modifica della direttiva IVA e di un regolamento di esecuzione del Consiglio, al fine di permettere l'entrata in vigore delle nuove norme a partire dal 1° gennaio 2021. A causa delle difficili circostanze legate alla pandemia di COVID-19 la data di applicazione delle nuove misure è stata rinviata al 1° luglio 2021.

23. Nel contempo, nella sua comunicazione del 2020 relativa a un piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa¹³, la Commissione ha annunciato l'iniziativa "L'IVA nell'era digitale" volta ad aggiornare le norme in materia di economia collaborativa, passare a un'unica registrazione IVA nell'Unione, modernizzare gli obblighi in materia di dichiarazione IVA e agevolare la fatturazione elettronica.

24. Per fare il punto della situazione, il 31 gennaio 2022 la presidenza ha convocato una riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta/IVA) per discutere lo stato di avanzamento dell'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico in vista di lavori futuri in questo ambito. Sulla base di tale discussione, la presidenza ha sottoposto alle delegazioni un progetto di conclusioni del Consiglio sul tema.

¹² Si veda ad esempio il doc. 15082/18, punti da 30 a 111, e il doc. 10322/18, punti da 56 a 100.

¹³ Doc. 9844/20.

25. Il gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta/IVA) ha esaminato il suddetto progetto di conclusioni nella riunione del 25 febbraio 2022 e ha presentato un testo al gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) che, nella riunione del 28 febbraio 2022, ha raggiunto un accordo sul testo. Le conclusioni sono state quindi approvate dal Consiglio nella sessione del 15 marzo 2022¹⁴.

ii. Sistema dell'IVA definitivo

26. Dando seguito al suo "piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA" del 7 aprile 2016, la Commissione ha proposto un approccio legislativo in due tappe per il sistema dell'IVA definitivo¹⁵. Il fascicolo è stato discusso in sede di Consiglio durante le presidenze rumena, finlandese, croata e tedesca.

27. Gli Stati membri convengono che questo fascicolo richiede ancora un'analisi tecnica approfondita prima che siano operate le scelte strategiche definitive. Come già rilevato dal Consiglio¹⁶, il miglior modo di procedere è continuare a porre l'accento sugli elementi chiave della proposta della Commissione e sull'analisi delle opzioni relative alle misure di accompagnamento. Gli ulteriori lavori sul sistema dell'IVA definitivo dovrebbero proseguire senza impedire o rallentare gli sforzi tesi a migliorare l'attuale sistema dell'IVA.

iii. Riforma delle aliquote IVA

28. Il 18 gennaio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto¹⁷. Obiettivo di tale proposta legislativa era introdurre norme sulla fissazione delle aliquote IVA in tutta l'UE, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regime definitivo di imposizione degli scambi tra gli Stati membri.

¹⁴ Doc. 7104/22.

¹⁵ Questo approccio è stato descritto in modo più dettagliato in relazioni precedenti, ad esempio nel doc. 9970/21, punti da 25 a 31.

¹⁶ Doc. 9970/21, punti da 32 a 39.

¹⁷ Doc. 5335/18.

29. In sostanza, la Commissione proponeva di:
- i) modificare le norme dell'UE sulla fissazione delle aliquote IVA ridotte (ad esempio abolire le attuali disposizioni transitorie che consentono di derogare temporaneamente alle norme generali; rivedere l'articolo 98 della direttiva IVA);
 - ii) concedere agli Stati membri maggiore libertà nella fissazione delle aliquote (tuttavia gli Stati membri sarebbero tenuti a garantire che la loro aliquota IVA media ponderata sia superiore al 12% in qualsiasi momento);
 - iii) introdurre un "elenco negativo" di beni e servizi per i quali non è permessa l'applicazione di aliquote ridotte (in luogo dell'attuale elenco "positivo").
30. La proposta della Commissione è stata esaminata durante il semestre delle presidenze bulgara, rumena, finlandese, croata, tedesca e portoghese.
31. Il 7 dicembre 2021, durante la presidenza slovena, il Consiglio ECOFIN ha adottato un orientamento generale sulla proposta con modifiche sostanziali rispetto alla proposta della Commissione. Nel testo concordato figuravano la conservazione dell'elenco positivo dei beni e dei servizi ai quali possono essere applicate le aliquote ridotte — sebbene con una serie di aggiunte e modifiche volte ad aggiornare e modernizzare l'elenco — nonché una serie di clausole di decadenza per i beni dannosi per l'ambiente. È stato inoltre trovato un attento equilibrio tra concedere la parità di accesso alle deroghe esistenti ed evitare la proliferazione di aliquote ridotte e di esenzioni con detraibilità dell'IVA versata a monte.
32. A seguito dell'accordo raggiunto in merito all'orientamento generale, il Parlamento europeo è stato nuovamente consultato per via delle differenze sostanziali tra il testo concordato in sede di Consiglio ECOFIN e la proposta della Commissione sulla quale il Parlamento europeo era stato inizialmente consultato. Il 9 marzo 2022 il Parlamento europeo ha fornito un nuovo parere sul fascicolo.
33. Dopo la messa a punto giuridico-linguistica, il testo è stato adottato nella sessione del Consiglio ECOFIN del 5 aprile 2022. La direttiva è stata quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 6 aprile 2022¹⁸.

¹⁸ GU L 107 del 6.4.2022, pag. 1.

iv. Comitato IVA

34. Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva¹⁹ (la "direttiva relativa al comitato IVA"). Secondo la Commissione, l'obiettivo della proposta è garantire un'applicazione più uniforme della normativa dell'UE sull'IVA. A tal fine, la Commissione ha proposto di istituire un comitato di comitatologia che assista la Commissione nell'adozione di misure di esecuzione vincolanti mediante voto a maggioranza qualificata. Secondo la Commissione, questo renderebbe il processo decisionale più efficiente ed eviterebbe alla Corte di giustizia dell'Unione europea di dover risolvere questioni di interpretazione così frequentemente.
35. Durante le discussioni tenutesi in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta) durante il primo semestre 2021, sebbene in generale gli Stati membri abbiano potuto appoggiare l'obiettivo generale della proposta, molte delegazioni hanno espresso riserve, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione e il passaggio al voto a maggioranza qualificata. Alcune delegazioni ritengono che l'attuale sistema possa essere migliorato, in particolare mediante la presentazione di un maggior numero di proposte di atti di esecuzione del Consiglio basati sull'articolo 397 della direttiva IVA.

v. Proroga del meccanismo di inversione contabile dell'IVA

36. Il 10 febbraio 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta volta a prorogare il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.
37. L'obiettivo della proposta è prorogare la possibilità per gli Stati membri, prevista all'articolo 199 bis della direttiva IVA, di applicare il meccanismo di inversione contabile — che consente agli Stati membri di designare il destinatario di una cessione quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA — al fine di lottare contro le frodi nonché la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199 ter della stessa direttiva per lottare contro la frode in casi molto specifici.

¹⁹ Doc. 14293/20.

38. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Questioni fiscali", dove nel complesso è stata accolta con favore. Le delegazioni hanno convenuto di prorogare la durata proposta della proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2026.
39. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri in merito alla proposta, rispettivamente, il 23 marzo e il 3 maggio 2022.
40. Il testo legislativo, messo a punto dai giuristi-linguisti, è stato successivamente adottato dal Consiglio nella sessione del 3 giugno 2022.
- vi. *Nona relazione della Commissione sulle procedure di registrazione, riscossione e controllo dell'IVA*
41. Ogni tre anni la Commissione presenta una relazione sulle procedure di registrazione, riscossione e controllo dell'IVA a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, al fine di promuovere procedure di amministrazione dell'IVA efficienti ed efficaci per limitare le perdite di gettito.
42. Il 7 aprile 2022 la Commissione ha pubblicato la sua nona relazione, relativa al periodo 2016-2019, dopodiché l'ha presentata all'HLWP del 12 maggio 2022, in cui le delegazioni ne hanno preso atto.

c) Accise

- i. *Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (DTE)*
43. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)²⁰ (la "proposta DTE").

²⁰ Doc. 10872/21.

44. La proposta DTE fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" ²¹, che mira ad attuare gli ambiziosi obiettivi dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo di garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre. Copre una serie di settori strategici ed economici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura ²².
45. La proposta DTE persegue i seguenti obiettivi:
- fornire un quadro adattato che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050 nel contesto del Green Deal europeo. Ciò comporterebbe l'allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così agli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni;
 - fornire un quadro che preservi e migliori il mercato interno dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; e
 - preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.
46. Secondo la Commissione, tali obiettivi sarebbero raggiunti passando da una tassazione basata sul volume a una basata sul contenuto energetico, introducendo una classificazione delle aliquote in base alle loro prestazioni ambientali e limitando gli incentivi a favore dell'uso di combustibili fossili. In base a tale classificazione, i combustibili fossili convenzionali, come il gasolio e la benzina, saranno tassati all'aliquota più elevata e l'elettricità a quella più bassa.

²¹ Doc. 10849/21.

47. L'11 settembre 2019 ha pubblicato una relazione²³ sulla valutazione della DTE, in cui sottolinea che le norme attuali non contribuiscono al nuovo quadro normativo e agli obiettivi strategici dell'UE nel settore del clima e dell'energia. Il 5 dicembre 2019 il Consiglio ECOFIN ha approvato conclusioni sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia²⁴, in cui sottolinea l'importante ruolo svolto dall'armonizzazione della tassazione dell'energia attraverso la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici nel garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Il Consiglio si è inoltre dichiarato favorevole a un aggiornamento del quadro giuridico sulla tassazione dell'energia che contribuisca al conseguimento di obiettivi più ampi della politica economica e ambientale dell'UE. Nelle conclusioni si invitava la Commissione a fare in modo che le sue proposte fossero pienamente valutate in termini dei relativi costi e benefici economici, sociali e ambientali. Nella preparazione della proposta DTE, la Commissione ha svolto una consultazione pubblica²⁵.
48. Il 20 e 21 luglio 2021, nella riunione informale dell'HLWP, dedicata alle "Sfide future nel settore fiscale", le delegazioni hanno già potuto esprimere opinioni preliminari sul ruolo della tassazione nella transizione verde durante la sessione di lavoro "Aspetti fiscali del Green Deal". Il 22 luglio 2021 la Commissione ha presentato la proposta DTE al Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda).
49. Le discussioni tecniche in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta – Accise/Tassazione dell'energia) sono state avviate il 9 settembre 2021, quando la Commissione ha presentato sia la proposta che la valutazione d'impatto.
50. Nella riunione dell'HLWP del 23 settembre 2021, la presidenza slovena ha informato le delegazioni in merito allo stato dei lavori, ai lavori previsti e all'intenzione di compiere i maggiori progressi possibili su questo fascicolo durante il suo mandato.
51. L'esame tecnico della proposta in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta – Accise/Tassazione dell'energia) è proseguito il 6 ottobre, il 20 ottobre, il 15 novembre e il 24 novembre 2021 con un'analisi articolo per articolo. La prima fase di analisi di tutti gli articoli è stata completata il 24 novembre 2021.

²³ Doc. 12153/19.

²⁴ Doc. 14608/19.

²⁵ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive-/public-consultation_it.

52. Durante l'esame della proposta sono state poste numerose domande su diversi aspetti della stessa, quali il passaggio da una tassazione basata sul volume a una tassazione basata sul contenuto energetico, l'introduzione di una classificazione delle aliquote in base alle loro prestazioni ambientali, la tassazione dei nuovi prodotti, l'indicizzazione, i settori dell'aviazione e del trasporto marittimo, nonché i collegamenti con altri fascicoli del pacchetto "Pronti per il 55 %".
53. Nella riunione dell'HLWP del 25 novembre 2021, la presidenza slovena ha informato le delegazioni in merito ai risultati dei lavori e ai progressi compiuti sul fascicolo, anche nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %". Il 7 dicembre 2021, tra i punti "A", il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" trattate dal Consiglio ECOFIN, compresa la proposta DTE²⁶.
54. Nell'HLWP del 6 gennaio 2022 la presidenza francese ha proseguito la discussione sulla revisione della proposta DTE suggerendo la via da seguire e confermando il proprio impegno a compiere progressi su questo fascicolo. L'analisi tecnica della proposta è stata effettuata dal gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta – Accise/Tassazione dell'energia) il 10 gennaio, l'11 febbraio, il 10 marzo, l'8 aprile, il 2 maggio e il 1° giugno 2022.
55. L'analisi ha riguardato l'intera proposta, dopo la suddivisione del lavoro in quattro gruppi tematici: 1) gamma dei prodotti tassabili e approccio al contenuto energetico, struttura delle aliquote alla fine del periodo transitorio ed energie rinnovabili; 2) livelli minimi di tassazione e contenuto delle categorie fiscali, struttura delle aliquote nel 2023, periodi transitori e indicizzazione; 3) aiuti di Stato e trasporti; 4) industria, agricoltura, pesca e famiglie. Sulla base delle discussioni in sede di gruppo "Questioni fiscali", la presidenza ha presentato testi di compromesso parziali sul primo e secondo blocco.
56. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta DTE²⁷.

²⁶ Doc. 14574/21.

²⁷ Doc. 9874/22.

ii. Punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del tunnel sotto la Manica

57. Il 16 dicembre 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica.
58. L'obiettivo della proposta era autorizzare la riapertura dei punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
59. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Regno Unito" e dal gruppo "Questioni fiscali".
60. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri, rispettivamente, il 23 febbraio e il 9 marzo 2022.
61. Il Consiglio ECOFIN ha quindi adottato la direttiva nella sessione del 5 aprile 2022. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 6 aprile 2022.

d) Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

62. Il 14 febbraio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
63. In questa fase dieci Stati membri continuano a partecipare alla cooperazione rafforzata nell'ambito dell'ITF: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna (di seguito "Stati membri partecipanti").
64. Gli aspetti principali dei negoziati in corso su questo fascicolo sono stati illustrati nella precedente relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali²⁸.

²⁸ Doc. 8891/20, punti da 67 a 70 e doc. 14863/19, punti da 104 a 110.

65. Nelle sue conclusioni del 17-21 luglio 2020²⁹ (punto A29), il Consiglio europeo ha fatto presente che *"Nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie. [...] nel corso del prossimo QFP, l'Unione lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie"*. A tale riguardo, la Commissione ha recentemente chiarito che³⁰ *"qualora si giunga a un accordo in merito, la Commissione presenterà una proposta volta a trasferire le entrate derivanti da tale imposta al bilancio dell'UE come risorsa propria"*. *In caso di mancato accordo entro la fine del 2022, la Commissione proporrà, in base a valutazioni d'impatto, una nuova risorsa propria basata su una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. La Commissione si adopera per presentare tali proposte entro giugno 2024 in vista della sua introduzione entro il 1° gennaio 2026"*.

B. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

a) Cooperazione amministrativa con la Norvegia nel settore dell'IVA

66. Il 26 aprile 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto³¹.

²⁹ Doc. EUCO 10/20.

³⁰ Si veda la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 16 dicembre 2020, concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP)), dichiarazione della Commissione sull'introduzione di una risorsa propria basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie.

³¹ Doc. 8461/22 + ADD 1.

67. La finalità dei negoziati previsti al fine di modificare l'accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA³² sarebbe duplice:
- a) fornire agli Stati membri, nella misura del possibile e per quanto necessario, nuovi strumenti di cooperazione con la Norvegia, analoghi a quelli introdotti nel regolamento (UE) n. 904/2010 con il regolamento (UE) 2018/1541, e
 - b) aggiornare i riferimenti giuridici alla direttiva 95/46/CE sostituendoli con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679.
68. Ulteriori dettagli figurano nel progetto di direttive di negoziato, che sarà allegato alla decisione del Consiglio.
69. A seguito della riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta) del 2 maggio 2022, tutte le delegazioni sono state in grado di sostenere il contenuto del progetto di decisione del Consiglio e delle direttive di negoziato, quali proposti dalla Commissione.
70. La decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché le direttive di negoziato, sono state adottate dal Consiglio il 17 giugno 2022³³.

³² GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3.

³³ Docc. 8901/22 e 9643/22.

b) Cooperazione amministrativa con altri paesi terzi nel settore dell'IVA

71. Nella riunione dell'HLWP del 12 maggio 2022, la Commissione ha informato le delegazioni in merito alle questioni seguenti:

- a) aspetti legati all'IVA delle discussioni con il Regno Unito nel contesto del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte³⁴;
- b) la fase iniziale dei contatti esplorativi con le autorità di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Giappone per quanto riguarda le possibilità di proseguire i lavori in merito alla cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA. La Commissione ha indicato che tali colloqui esplorativi proseguono con il Giappone poiché, in questa fase, i contatti con Australia, Canada e Nuova Zelanda non hanno dato risultati soddisfacenti;
- c) i negoziati con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante (eventuale futuro quadro di cooperazione amministrativa tra l'UE e la Repubblica popolare cinese nel settore dell'IVA)³⁵.
La Commissione ha indicato che al momento i negoziati sono in sospenso.

³⁴ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

³⁵ Il 10 marzo 2021 il Consiglio ha approvato, con una serie di osservazioni (doc. CM 1978/21 LIMITE, con ulteriori dettagli che figurano nel doc. ST 6351/21 LIMITE), l'avvio di negoziati da parte della Commissione con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante.

72. Si ricorda che, per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di strumenti non vincolanti ai sensi del diritto dell'UE (come il suddetto memorandum d'intesa) e a norma delle disposizioni del trattato sull'Unione europea (in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, TUE), la definizione delle politiche resta una prerogativa del Consiglio. Spetta pertanto al Consiglio valutare se sia nell'interesse dell'Unione avviare tali discussioni (negoziati) su un eventuale strumento non vincolante. Inoltre, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-660/13 (memorandum d'intesa svizzero), i segretari generali del Consiglio, della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna hanno concordato, nel 2017, le disposizioni relative agli strumenti non vincolanti³⁶. Tali disposizioni si applicano a tutti gli strumenti non vincolanti a prescindere dal settore d'intervento e da chi rappresenta l'Unione nei negoziati con il terzo o i terzi e indipendentemente dalla loro denominazione o forma. Resta inteso che la Commissione continuerà ad aggiornare periodicamente gli Stati membri sui progressi compiuti nei negoziati (anche su qualsiasi ulteriore contatto con paesi terzi in questo settore) e che al termine dei negoziati si rivolgerà al Consiglio al fine di richiedere, conformemente al diritto dell'Unione, l'autorizzazione di quest'ultimo a firmare lo strumento non vincolante a nome dell'Unione.

c) Migliorare l'attuazione delle misure restrittive dell'UE utilizzando strumenti di politica fiscale

73. Nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina con la complicità della Bielorussia, il 27 aprile e il 25 maggio 2022 la presidenza francese ha tenuto riunioni del gruppo "Questioni fiscali" per esaminare una serie di provvedimenti che gli Stati membri potrebbero adottare per sostenere l'attuazione delle misure restrittive dell'UE e prevenirne l'elusione attraverso strumenti di cooperazione fiscale.
74. Anzitutto, gli Stati membri hanno osservato che le azioni della Russia e della Bielorussia hanno seriamente compromesso il contesto di cooperazione con la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia nel settore della fiscalità nel quadro degli strumenti multilaterali e bilaterali di diritto internazionale.
75. Tenuto conto del mutamento radicale delle circostanze provocato da tali azioni, gli Stati membri dell'UE hanno deciso di interrompere tutti gli scambi di informazioni a fini fiscali con questi due paesi.

³⁶ Doc. ST 15367/17.

76. In secondo luogo, gli Stati membri dell'UE hanno esaminato una serie di provvedimenti volti a migliorare il ricorso alla cooperazione amministrativa e ad altri strumenti nel settore fiscale nel contesto dell'attuazione delle misure restrittive.
77. Gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di studiare ulteriormente l'utilizzo di scambi di informazioni spontanei sulle persone ed entità designate che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 e l'istituzione informale di una piattaforma di cooperazione temporanea ad hoc per facilitare le discussioni sull'attuazione delle misure restrittive nel settore fiscale.
78. Gli Stati membri dell'UE hanno inoltre discusso altre possibili misure a sostegno dell'efficienza delle misure restrittive dell'UE, ad esempio il suggerimento di intensificare il ricorso agli audit fiscali per quanto riguarda le persone ed entità inserite nell'elenco, se del caso, coordinare le informazioni fiscali e le richieste simultanee di verifica fiscale da parte degli Stati membri dell'UE nell'ambito della reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale dell'OCSE ai paesi terzi nonché fare il punto sulle informazioni finanziarie scambiate con i paesi europei non appartenenti all'UE in modo coordinato.
79. Infine, gli Stati membri dell'UE hanno accolto con favore l'invito a prestare maggiore attenzione, ove fattibile, alla possibilità di rimborsi fiscali a favore di persone o entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni.
80. Il gruppo "Questioni fiscali" seguirà gli ulteriori sviluppi relativi alle suddette misure compresi i lavori in corso nell'ambito della piattaforma temporanea creata dalla Commissione il 3 giugno 2022 sotto forma di un sottogruppo sull'applicazione della normativa fiscale in seno alla task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro).
81. Nella riunione del 18 maggio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha preso atto di tali lavori.

d) Programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale

82. Il programma Fiscalis mira a sostenere le autorità fiscali nel migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovere la competitività, lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali nonché migliorare la riscossione delle imposte. Il 28 febbraio 2022 la Commissione ha presentato all'HLWP la relazione 2020 sullo stato di avanzamento del programma Fiscalis³⁷, mentre il 12 maggio 2022 ha presentato all'HLWP la relazione annuale 2021 sullo stato di avanzamento del programma Fiscalis³⁸. Le relazioni offrono una panoramica dei progressi realizzati dal programma Fiscalis nei rispettivi anni, dei principali risultati, delle questioni emerse e degli insegnamenti tratti. Il 2021 è stato il primo anno di attuazione del nuovo programma Fiscalis nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
83. Il 12 maggio la Commissione ha inoltre informato l'HLWP circa la partecipazione dei paesi terzi al programma Fiscalis.

C. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI

Come illustrato in appresso, sono stati portati avanti importanti lavori nel settore del coordinamento delle politiche fiscali (che esulano dalla portata della normativa dell'UE in materia fiscale).

a) Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"

84. Il gruppo "Codice di condotta" si è riunito il 24 gennaio, il 27 aprile e il 2 giugno 2022; il sottogruppo "Questioni interne/esterne" si è invece riunito il 14 gennaio, il 2 e 7 febbraio, il 16 e 31 marzo, il 5 maggio e il 18 maggio 2022.
85. La revisione semestrale della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata approvata dal Consiglio il 24 febbraio 2022 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 marzo 2022³⁹.

³⁷ Doc. 6009/22.

³⁸ Doc. 8383/22.

³⁹ GU C 413I del 12.10.2021, pag. 1.

86. Oltre al lavoro abituale, più ampiamente trattato nell'apposita relazione semestrale del gruppo "Codice di condotta", la presidenza francese, in coordinamento con la presidente di detto gruppo, ha tenuto discussioni orizzontali su una serie di aspetti del processo di inserimento nell'elenco dell'UE, tra cui l'impatto delle rivelazioni dei media su tale processo e l'accordo nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE sulla BEPS in relazione al secondo pilastro.

b) Sviluppi internazionali

87. L'HLWP è stato periodicamente informato in merito agli sviluppi internazionali pertinenti nel settore della politica fiscale, in particolare in relazione alle riunioni dei ministri delle Finanze del G20 e del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS. Le discussioni periodiche in sede di HLWP, unitamente a una discussione informale a livello di ministri nel settembre 2021, hanno contribuito in modo significativo all'accordo finale nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.

88. Le questioni relative alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (*Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA*) sono state portate all'attenzione delle delegazioni nel gennaio e marzo 2022, quando la presidenza francese ha informato l'HLWP in merito allo stato dei lavori sulla legge FATCA e ha discusso la via da seguire. Nel mese di maggio, sulla base dei progressi compiuti durante le presidenze precedenti, la presidenza francese ha tenuto una videoconferenza informale con il dipartimento delle Imposte (*Internal Revenue Service, IRS*) e il dipartimento del Tesoro statunitensi in merito alla legge FATCA, concentrandosi sulla questione dei cosiddetti "americani casuali", compreso il problema di ottenere maggiori orientamenti dall'IRS e dal Tesoro per evitare la chiusura dei conti bancari degli "americani casuali" nell'UE. In giugno, la presidenza francese ha informato l'HLWP in merito a tale riunione. Sono in corso contatti con le autorità statunitensi e saranno previste altre riunioni informali con le controparti statunitensi.

c) Imposte nei settori non fiscali

89. Il 19 novembre 2013 l'HLWP ha convenuto che le disposizioni fiscali presenti in fascicoli non fiscali che conducono a un qualsiasi cambiamento nella normativa fiscale o nella prassi amministrativa degli Stati membri o che comportano altre conseguenze per l'imposizione debbano rientrare in un "meccanismo informale di allerta". L'approccio sistematico volto a portare questi casi all'attenzione degli esperti fiscali, con il sostegno del segretariato generale, ha continuato a garantire che gli Stati membri siano allertati tempestivamente, anche sui negoziati relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi. Tra le questioni monitorate dall'HLWP figurano: la proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la proposta di modifica del regolamento sui gestori di fondi di investimento alternativi e la proposta di modifica del regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, come pure la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento degli scambi culturali nello spazio europeo attraverso la mobilità degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura nonché attraverso il multilinguismo nell'era digitale, nonché la comunicazione della Commissione dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili".